



MARCO BENVENUTI

# INSTALLARE ASCENSORI IN DEROGA

MANUALE PER L'ACCORDO PREVENTIVO DI INSTALLAZIONE  
IN UN FABBRICATO NUOVO O ESISTENTE

Esempi di dichiarazioni / Normativa di riferimento



 **PRONTO  
GRAFILL** 

Clicca e richiedi di essere contattato  
per **informazioni** e **promozioni**

  **WEBAPP INCLUSA**  
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

Marco Benvenuti

## INSTALLARE ASCENSORI IN DEROGA

Ed. I (10-2020)

ISBN 13 978-88-277-0130-0

EAN 9 788827 701300

Collana **COME FARE PER** (3)



Prima di attivare Software o WebApp inclusi prendere visione della licenza d'uso.

Inquadrare con un reader il QR Code a fianco oppure collegarsi al link <https://grafill.it/licenza>

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

**CONTATTI  
IMMEDIATI**



**ProntoGRAFILL**  
Tel. 091 226679



**Chiamami**  
[chiamami.grafill.it](http://chiamami.grafill.it)



**Whatsapp**  
[grafill.it/whatsapp](https://grafill.it/whatsapp)



**Messenger**  
[grafill.it/messenger](https://grafill.it/messenger)



**Telegram**  
[grafill.it/telegram](https://grafill.it/telegram)

Finito di stampare nel mese di ottobre 2020

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO  
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni  
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

*A Lia, Marco, Sofia, Andrea,  
Leonardo, Monia, Matteo, Sara.*

*E a Franco.*



**PRONTO  
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni  
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

## SOMMARIO

<b>PREFAZIONE</b> .....	p.	9
<b>PARTE PRIMA</b>		
<b>SINTESI NORMATIVA</b> .....	"	11
<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	"	13
<b>2. LA NORMATIVA VIGENTE</b> .....	"	16
<b>3. DIRETTIVA 2014/33/UE E L'ALLEGATO I: I REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA</b> .....	"	18
<b>4. NORME TECNICHE</b> .....	"	20
<b>5. VOLUMI DI RIFUGIO</b> .....	"	22
<b>5.1. Definizione grafica di fossa e testata</b> .....	"	23
<b>5.2. Norme tecniche di riferimento (UNI EN 81-20 e UNI EN 81-21)</b> .....	"	23
<b>PARTE SECONDA</b>		
<b>MODALITÀ DI DEROGA E DOCUMENTAZIONE</b> .....	"	25
<b>6. INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN DEROGA</b> .....	"	27
<b>7. D.P.R. 19 GENNAIO 2015, N. 8 MODIFICA DEL D.P.R. N. 162/1999 (MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA DEROGA)</b> .....	"	29
<b>7.1. Edifici esistenti</b> .....	"	29
<b>7.2. Edifici di nuova costruzione</b> .....	"	30
<b>8. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19 MARZO 2015 (DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CONCESSIONE DELLA DEROGA)</b> .....	"	32

8.1.	Considerazioni generali valide per tutte le installazioni in deroga.....	p.	32
8.2.	Edifici esistenti: documentazione da presentare.....	"	34
8.2.1.	Generalità.....	"	34
8.2.2.	Documentazione che deve essere preparata dalla proprietà.....	"	35
8.2.3.	Documentazione che deve essere preparata dall'installatore/ascensorista.....	"	36
8.2.4.	Conclusioni.....	"	37
8.3.	Edifici nuovi: documentazione da presentare.....	"	38
8.3.1.	Generalità.....	"	38
8.3.2.	Documentazione che deve essere preparata dalla proprietà.....	"	38
8.3.3.	Documentazione che deve essere preparata dall'installatore/ascensorista.....	"	40
8.3.4.	Conclusioni.....	"	41
9.	<b>LE 10 REGOLE DELLA DEROGA</b> .....	"	43
 <b>PARTE TERZA</b>			
	<b>ALLEGATI</b> .....	"	45
	<b>SCHEMA DEL PROCESSO PER L'INSTALLAZIONE IN DEROGA</b> .....	"	47
 <b>ESEMPI DI DICHIARAZIONI</b>			
	<b>ATTESTANTI GLI IMPEDIMENTI OGGETTIVI</b> .....	"	49
	Dichiarazione 00 – GENERICO – FOSSA e/o TESTATA.....	"	50
	Dichiarazione 01 – ESEMPIO 1 – FOSSA.....	"	52
	Dichiarazione 02 – ESEMPIO 2 – FOSSA.....	"	54
	Dichiarazione 03 – ESEMPIO 3 – FOSSA.....	"	56
	Dichiarazione 04 – ESEMPIO 4 – TESTATA.....	"	58
	Dichiarazione 05 – ESEMPIO 5 – TESTATA.....	"	60
	Dichiarazione 06 – ESEMPIO 6 – TESTATA.....	"	62
	Dichiarazione 07 – ESEMPIO 7 – FOSSA E TESTATA.....	"	64
	Dichiarazione 08 – ESEMPIO 8 – FOSSA E TESTATA.....	"	66
	Dichiarazione 09 – ESEMPIO 9 – TESTATA.....	"	68
	Dichiarazione 10 – ESEMPIO 10 – FOSSA.....	"	70
	<b>ESEMPI DI DICHIARAZIONI DELL'INSTALLATORE</b> .....	"	73
	Dichiarazione 01.....	"	74
	Dichiarazione 02.....	"	76

Dichiarazione 03 .....	p.	78
Dichiarazione 04 .....	"	80
Dichiarazione 05 .....	"	82
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	"	85
– <b>D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162</b> – <i>Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 134 del 10 giugno 1999)</i> .....	"	87
– <b>D.P.R. 19 GENNAIO 2015, N. 8</b> – <i>Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. (15G00022) (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 43 del 21 febbraio 2015)</i> .....	"	154
– <b>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19 MARZO 2015</b> – <i>Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. (15A02607) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 82 del 9 aprile 2015)</i> .....	"	155
<b>CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP</b> .....	"	165
1. Contenuti della WebApp .....	"	165
2. Requisiti hardware e software .....	"	165
3. Attivazione della WebApp .....	"	165
4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem).....	"	166

## PREFAZIONE

A volte non è possibile installare ascensori con volumi di rifugio *standard*, ovvero conformi alle misure minime previste dalle norme tecniche vigenti, sia per ragioni puramente tecniche e strutturali, sia per disposizioni dei regolamenti edilizi o architettonici che vietano le necessarie modifiche dei fabbricati.

In questi casi, è possibile installare ascensori che hanno dispositivi idonei a preservare la sicurezza pur in condizioni di fossa e/o testata ridotte; questa installazione è però subordinata ad una autorizzazione (ovvero «*Accordo preventivo per installazione di ascensori in deroga*») e ad un regolamento nazionale specifico ovvero l'articolo 17-*bis* del D.P.R. n. 162/1999 (introdotto dal D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8) e il Decreto 19 marzo 2015.

L'idea del libro nasce dalla richiesta di colleghi Ingegneri, architetti o responsabili di società edili ed a volte anche di ascensoristi, relativamente a come devono essere soddisfatte le prescrizioni del decreto, quali sono gli attori preposti e quali sono i documenti da preparare e presentare.

Infine devono essere chiariti i ruoli degli Organismi Notificati, del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), della proprietà, dei tecnici delle società edili e dell'installatore dell'ascensore.

Per questo, dopo una breve introduzione normativa ed una panoramica sul mondo dell'ascensore, ci si addenterà nelle disposizioni del Decreto 19 marzo 2015; non si intende entrare nel dettaglio delle norme ascensoristiche o della tecnica del prodotto ascensore e del suo esercizio, ma si vuole chiarire come procedere per la *richiesta di deroga* per l'installazione degli ascensori con fossa e/o testata ridotta.

Mi sono concesso alcune licenze lessicali e tecniche perché il testo, rivolto a colleghi ingegneri strutturisti o esperti in edilizia e imprenditori edili, non vuole dare dettagliate informazioni tecniche sugli ascensori ma chiarire nel migliore modo possibile, le procedure per ottenere l'*Accordo preventivo per installazione di ascensori in deroga* in un fabbricato nuovo o esistente, in cui non è possibile realizzare spazi di rifugio conformi alle norme UNI EN 81-20 (per esempio, a volte utilizzerò il termine *collaudo* come sinonimo per indicare la verifica di conformità dell'ascensore).

Per semplicità, facilità di esposizione e lettura, spesso mi riferirò al Ministero dello Sviluppo Economico con l'acronimo MiSE e ove non è citato l'anno relativo alla emissione della norma tecnica, intendo sempre l'ultima versione pubblicata su [www.uni.com](http://www.uni.com).

## CAPITOLO 1

**INTRODUZIONE**

L'installazione di ascensori è obbligatoria in tutti i fabbricati nuovi secondo le prescrizioni della legge 9 gennaio 1989, n. 13 « *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati* », al fine di rendere disponibili a tutti, ogni livello dello stabile costruito.

**Legge 9 gennaio 1989, n. 13**

3. *La progettazione deve comunque prevedere:*

[...]

- d) *l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.*

Ascensori nuovi possono anche essere installati in edifici esistenti, ove si voglia migliorarne l'accessibilità e concedere la possibilità di fruire i piani alti alle persone con ridotte capacità motorie o semplicemente aumentare il valore del fabbricato, precedentemente privo di ascensore.

La tipologia di ascensore installato può essere scelta secondo le caratteristiche dell'immobile da servire ed i requisiti tecnici preferiti per le situazioni in essere, per esempio, velocità richiesta per lo smaltimento del traffico, minore o maggiore impegno di energia elettrica, disponibilità di locali da adibirsi a locale macchine dell'ascensore, etc..

In ogni caso, le dimensioni minime delle cabine sono prescritte dal D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 « *Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche* », che è il decreto attuativo della Legge n. 13/1989 prima citata.

**D.M. n. 236 del 14 giugno 1989****8.1.12 – Ascensore**

a) *Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:*

- *cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;*
- *porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;*
- *piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50x1,50 m.*



## LA NORMATIVA VIGENTE

Come detto la normativa oggi vigente è il D.P.R. n. 162/1999 e ss.mm.ii. nella quale, recependo la Direttiva 2014/33/UE, sono descritte le procedure di *collaudo* degli ascensori, le procedure per la messa in esercizio, le responsabilità dei proprietari, i rapporti con gli enti pubblici, i doveri degli Organismi di controllo, ecc..

Il rispetto della Direttiva 2014/33/UE è cogente per la corretta immissione sul mercato degli ascensori.

Per comprendere meglio riportiamo alcuni articoli salienti:

---

### Direttiva 2014/33/UE

#### CAPO I

##### Articolo 4

###### *Immissione sul mercato,*

###### *messa a disposizione sul mercato e messa in servizio*

1. *Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti della presente direttiva.*

[...]

##### Articolo 5

###### *Requisiti essenziali di salute e di sicurezza*

1. *Gli ascensori cui si applica la presente direttiva rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'Allegato I.*

[...]

##### Articolo 6

###### *Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori*

1. *Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore si comunichino reciprocamente le informazioni necessarie e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.*

2. *Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.*

## DIRETTIVA 2014/33/UE E L'ALLEGATO I: I REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA

La direttiva nel suo Allegato I fissa i requisiti che devono essere rispettati affinché un ascensore sia sicuro per ogni utilizzatore e per chiunque vi lavori, prendendo in considerazione quindi sia i passeggeri sia gli operatori tecnici ed il personale di manutenzione.

---

### ALLEGATO I

#### *Osservazioni preliminari*

[...]

2. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nella direttiva sono inderogabili. [...]

---

---

#### Direttiva 2014/33/UE

#### CAPO III

#### *Conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori*

#### Art. 14

*Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.*

---

Tutti i requisiti sono soddisfatti se gli ascensori sono conformi alle norme armonizzate ovvero alle norme tecniche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea.

Significa che le norme tecniche armonizzate applicabili agli ascensori, sono norme che danno presunzione di conformità alla Direttiva ovvero soddisfano tutti i requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva stessa e che sono espressi nel suo Allegato I.

Oltre alle norme tecniche armonizzate è concesso di potere applicare valutazioni differenti e dimostrate idonee, tali da concedere all'ascensore, la rispondenza ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dall'Allegato I.

Tale procedimento si definisce ANALISI dei RISCHI ovvero una procedura validata che garantisce che i dispositivi, le disposizioni e le azioni messe in atto nella realizzazione dell'ascensore non conforme, totalmente o in parte, alle norme tecniche UNI EN 81-20, UNI EN 81-50, UNI EN 81-21 o altre, siano idonei a soddisfare i RES e pertanto, l'ascensore sia equivalente in sicurezza ad un ascensore costruito secondo le norme armonizzate.

## NORME TECNICHE

A questo punto la domanda seguente è: come devono essere costruiti gli ascensori ovvero quali sono le norme tecniche per la loro realizzazione ?

Le principali norme tecniche ad oggi vigenti, riferite all'argomento del testo, sono le:

---

### **UNI EN 81-20:2020**

*Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose – Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone*  
Data entrata in vigore: 16 aprile 2020

*Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-20 (edizione agosto 2014) e tiene conto delle correzioni introdotte il 2 settembre 2014. La norma fornisce le regole di sicurezza per gli ascensori nuovi per persone e per cose accompagnate da persone, in installazione permanente, a frizione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di cose accompagnate da persone, sospesa a mezzo di funi o catene o da gruppi cilindro-pistone e che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.*

---

### **UNI EN 81-50:2014**

*Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Verifiche e prove – Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori*  
Data entrata in vigore: 02 ottobre 2014

*Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-50 (edizione agosto 2014). La norma fornisce le regole di progettazione, i calcoli, le verifiche e le prove dei componenti degli ascensori, i cui requisiti sono specificati in altre norme utilizzate per la progettazione degli ascensori per persone, per persone e cose, per le sole cose e altri tipi simili di apparecchi di sollevamento.*

---

### **UNI EN 81-21:2018**

*Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose – Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti*  
Data entrata in vigore: 05 luglio 2018

*Sommario: La norma specifica le regole di sicurezza per l'installazione di ascensori nuovi in edifici esistenti nei quali, per limitazioni imposte da vincoli di costruzione, alcuni requisiti della UNI EN 81-20:2014 (per esempio le dimensioni minime di fossa e/o testata) non possono essere soddisfatti. La norma affronta alcuni di questi vincoli e fornisce requisiti per soluzioni alternative. Essa è intesa per essere letta e applicata unitamente alla UNI EN 81-20:2014.*

---

## VOLUMI DI RIFUGIO

Sappiamo che i RES (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza) sono inderogabili e come abbiamo detto nell'introduzione, possiamo dire che l'ascensore è una macchina con due peculiarità distinte:

- 1) deve essere fabbricato secondo disposizioni e norme tecniche che garantiscano la sicurezza dei passeggeri;
- 2) deve essere installato in idonei vani di corsa in cui siano ricavati volumi di rifugio minimi e tali da garantire la sicurezza dei manutentori e dei tecnici che operano nel vano di corsa, all'esterno della cabina.

Quanto al punto 1, gli ascensori sono costruiti secondo norme tecniche specifiche (dette armonizzate) o con accorgimenti e dispositivi che li rendono equivalenti in sicurezza alle disposizioni delle norme armonizzate (come detto al precedente Capitolo 4).

Per il punto 2, è inderogabile il soddisfacimento dell'articolo 2.2 dell'Allegato I della Direttiva 2014/33/UE.

---

### Direttiva 2014/33/UE

#### ALLEGATO I

[...]

#### **2. Rischi per le persone al di fuori della cabina**

[...]

*2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.*

*Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.*

*Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.*

[...]

---

L'ascensore quindi deve essere installato in un vano di corsa idoneo, provvedendo a realizzare volumi di rifugio minimi dipendenti dalla velocità e da altri elementi, sia nella testata che nella fossa, con le misure minime indicate dalla norma UNI EN 81-20.

Quando tali misure non possono essere rispettate per ragioni diverse, per esempio dipendenti da problemi tecnici insuperabili o obblighi edilizi/architettonici e/o regolamenti particolari, allora è lasciato allo stato nazionale la legislazione e regolamentazione in merito.

## CAPITOLO 6

**INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN DEROGA**

Abbiamo detto dell'obbligo di installazione degli ascensori previsto dalla Legge n. 13/1989 e delle caratteristiche tecniche e dei regolamenti attualmente vigenti.

Evidentemente l'ascensore può essere installato in ogni caso, ovvero anche quando non vi sono più di tre livelli fuori terra, ma deve essere sempre rispettoso dei requisiti previsti dall'Allegato I della Direttiva Ascensori 2014/33/UE.

Ogni ascensore deve avere spazi sicuri di rifugio di dimensioni minime alle estremità della corsa della cabina; nel caso gli ascensori abbiano tali spazi conformi alle indicazioni della norma UNI EN 81-20 li definiremo *standard* o *installazioni standard* mentre, quando non è possibile realizzare questi spazi in conformità alle norme, li chiameremo *ascensori in deroga*.

L'installazione degli ascensori in deroga non deve essere considerata una soluzione sempre possibile o come una soluzione alternativa, anche se eventualmente più onerosa, alla installazione di un ascensore standard, perché tali impianti devono essere utilizzati solamente in situazioni in cui gli ascensori standard non possono essere installati.

Ricordando l'articolo 2.2:

---

**Direttiva 2014/33/UE****ALLEGATO I**

[...]

**2. Rischi per le persone al di fuori della cabina**

[...]

*2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.*

*Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.*

*Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.*

[...]

---

Nel secondo paragrafo del suddetto articolo 2, comma 2.2), viene lasciata libertà agli Stati membri di definire le condizioni ed i requisiti per concedere l'Accordo preventivo (ovvero una autorizzazione specifica) per l'installazione di un ascensore che non sia confor-

## CAPITOLO 7

**D.P.R. 19 GENNAIO 2015, N. 8**  
**MODIFICA DEL D.P.R. N. 162/1999**  
**(MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA DEROGA)**

Per dare seguito a ciò che è concesso agli Stati membri per l'installazione degli ascensori in deroga, fissato che il regolamento vigente in Italia è il D.P.R. n. 162/1999, tale regolamento è stato modificato introducendo il D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 recante «*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio*».

Prendiamo ora in analisi i vari commi e capoversi della parte del decreto che interessa l'argomento di cui stiamo trattando, ovvero l'inserimento dell'articolo 17-bis.

## Art. 1

*Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17**del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162*

[...]

d) dopo l'articolo 17 (del D.P.R. 162/99) è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga).

1. *Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'Allegato I [...]*».

Nel comma 1) ha rilevanza importante la citazione «*nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile ...* » ovvero si sottolinea, come già riportato nell'Allegato I della direttiva ascensori che la concessione può essere data nei casi non ordinari, ovvero ove vi siano condizioni di impossibilità di realizzazioni standard. Proseguendo l'analisi dell'articolo, vediamo come si ottiene e chi concede la deroga all'installazione.

### 7.1. Edifici esistenti

## Art. 17-bis

*Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga*[...] *l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'Allegato I [...] è realizzato:*

- a) **IN EDIFICI ESISTENTI**, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e Notificato ai

## DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19 MARZO 2015 (DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CONCESSIONE DELLA DEROGA)

Il D.M. 19 marzo 2015 fa seguito alle disposizioni del D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 e fissa le documentazioni ed i modelli di comunicazione per l'ottenimento della Accordo preventivo per la installazione degli ascensori in deroga.

Per comprendere meglio i dettati del D.M. 19 marzo 2015 e per rendere più chiara l'esposizione ho ritenuto utile cogliere dal decreto stesso, le parti salienti ed esporle nella maniera più schematica possibile anche se ciò può stravolgere la lettura della norma nella sua versione originale.

Il provvedimento si compone di articoli (solamente 2):

- Art. 1 – *Documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo,*
- Art. 2 – *Integrazione della documentazione per le istanze in corso,*

sezioni, allegati e modelli; la loro *disposizione* è descritta interamente nell'articolo 1 che è, sostanzialmente, il decreto stesso.

Poiché la deroga viene concessa con modalità differenti, dipendentemente dal tipo di immobile in cui si vuole installare un ascensore nuovo, procederemo nella esposizione suddividendo le attività fra Edifici Esistenti e Edifici di Nuova Costruzione.

### 8.1. Considerazioni generali valide per tutte le installazioni in deroga

Ricordiamo che non è possibile ottenere l'Accordo preventivo per l'installazione di un ascensore in deroga in un immobile quando non sono presenti condizioni oggettive di impossibilità di installare un *ascensore standard*. Inoltre:

---

#### D.M. 19 marzo 2015

#### Allegato I

[...]

*L'installazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo.*

---

Pertanto la richiesta di accordo preventivo è inderogabile per l'installazione di ascensori in vani di corsa con fossa e/o testata ridotte. Inoltre, non esiste alcun *ascensore certificato* o certificazione di prodotto che permetta, in Italia, di installare un ascensore in un vano

## LE 10 REGOLE DELLA DEROGA

Raccolgo in questa sintesi finale gli elementi essenziali per la installazione di un ascensore in deroga, ovvero un ascensore da installare in un vano di corsa in cui gli spazi di rifugio in testata e/o in fossa non rispettano i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 81-20.

- 1) **Non esiste alcun tipo di ascensore certificato o certificazione speciale dell'elevatore, che consenta in Italia, l'installazione di un ascensore in deroga senza un Accordo preventivo** concesso dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), come disposto dal decreto 19 Marzo 2015.
- 2) Non possono **mai** essere installati ascensori in vani di corsa con fossa e/o testata ridotte senza preventiva autorizzazione.
- 3) Gli ascensori con fossa e/o testata ridotti **possono essere installati solamente quando vi sono evidenze oggettive e dimostrabili** che un *ascensore di tipo standard* non può essere installato nell'immobile.
- 4) Per l'installazione deve essere predisposta opportuna documentazione, sia da parte della proprietà che da parte dell'installatore, ognuno per le sue competenze.

**La proprietà deve dimostrare l'impossibilità di realizzare fossa e/o testata** del vano di corsa in conformità alle norme vigenti. (UNI EN 81-20)

**L'installatore deve dimostrare di installare un ascensore conforme ai requisiti di sicurezza** previsti per tali macchine, quando le dimensioni degli spazi di rifugio non sono conformi alla norma. (UNI EN 81-20)

- 5) La documentazione da presentare è **diversa** e dipende da dove verrà installato l'ascensore nuovo, ovvero se in edifici esistenti o in edifici nuovi ed anche dal tipo di impianto che verrà installato, ovvero se dotato di soluzioni tecniche conformi alla norma UNI EN 81-21 o non conformi a detta norma.
- 6) Per gli edifici esistenti e per gli edifici nuovi, **deve essere sempre presentata una richiesta di Certificazione ad un Organismo notificato**.
- 7) L'Organismo Notificato è chiamato a certificare (ovvero emette la Certificazione) che le condizioni richieste per la concessione dell'Accordo preventivo siano soddisfatte.



## **ESEMPI DI DICHIARAZIONI ATTESTANTI GLI IMPEDIMENTI OGGETTIVI**



**PRONTO  
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni  
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

**Dichiarazione 00 – GENERICO – FOSSA e/o TESTATA**

*Al Ministero Sviluppo Economico  
Ispettorato Tecnico  
DGMCCVNT – DIV. XIII  
Viale Molise 2  
00187 Roma*

**OGGETTO:**

Comunicazione ai fini dell'accordo preventivo, in conformità al punto 2.2 dell'Allegato I della direttiva 2014/33/UE recepita con D.P.R. N. 162/1999 e ss.mm.ii., per l'installazione di un ascensore presso lo stabile

sito in:

Via:

Numero di fabbricazione:

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Il sottoscritto  
nato a il  
residente a in via  
codice fiscale  
in qualità di (*proprietario, progettista, ...*)

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;
- sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- 1) L'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa.
- 2) Che non è possibile realizzare una FOSSA del vano di corsa conforme alle norme UNI EN 81-20, in ragione di quanto espresso e documentato nella relazione tecnica allegata ovvero nella relazione geologica allegata (*che deve essere redatta, corredata di disegni formato A4 timbrati e firmati in ogni pagina e copia del documento del dichiarante*)

## ESEMPI DI DICHIARAZIONI DELL'INSTALLATORE



**PRONTO  
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni  
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

## Dichiarazione 01

### Dichiarazione dell'Installatore

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., codice fiscale ....., domiciliato per la carica presso la sede della Società, in qualità di Legale Rappresentante della .....

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;
- sotto la propria responsabilità

per l'installazione di un ascensore presso lo stabile .....

sito in: ..... Via: .....

Numero di fabbricazione: .....

### DICHIARA

- Che l'ascensore suddetto sarà a servizio del fabbricato con un numero di fermate, una corsa complessiva ed una velocità di m/s come indicato nella relazione tecnica e disegno allegati.

Stante l'impossibilità della realizzazione della fossa e/o testata in conformità ai dettagli della norma UNI EN 81-20 relativamente agli spazi di rifugio (come da relazione del tecnico incaricato dalla proprietà), si opta per l'installazione di un ascensore in cui l'applicazione di opportuni dispositivi in conformità a UNI EN 81-21 permette di generare spazi di rifugio sicuri.

Tutte le informazioni tecniche relative alla installazione sono riportate nel dettaglio nel disegno di installazione e nella documentazione tecnica allegata alla presente dichiarazione.

- Le soluzioni ed i dispositivi utilizzati per la soluzione relativa alla mancanza degli spazi di rifugio sono in conformità a tutti i punti applicabili della norma armonizzata UNI EN 81-21.

Le informazioni tecniche relative ai dispositivi ed al loro uso sono riportate nel dettaglio nei manuali e nella documentazione tecnica allegata alla presente dichiarazione.

Si allega:

- Relazione tecnica e disegno

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162**

**Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 134 del 10 giugno 1999)**

*Versione consolidata con le modifiche introdotte dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23.*

*Le modifiche sono riportate in carattere grassetto*

**Capo I****Art. 1***Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

- a) di persone;
- b) di persone e cose;
- c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

2. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- b) gli ascensori da cantiere;
- c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- l) i treni a cremagliera;
- m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

4. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si appli-

**DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19 MARZO 2015**

*Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. (15A02607) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 82 del 9 aprile 2015)*

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, emanato per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 l'art. 17-*bis* con specificazioni e semplificazioni rispetto alle modalità di realizzazione dell'accordo preventivo necessario, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nei casi eccezionali in cui nell'installazione degli ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, al fine di stabilire la documentazione da presentare, a seconda dei casi, all'organismo notificato ovvero ai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999;

Decreta:

## Art. 1

*Documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo*

1. Nell'allegato 1 al presente decreto è indicata, unitamente alle considerazioni preliminari utili a meglio definirne il contenuto e lo scopo, nella Sezione I, la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale rappresen-

## CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

### 1. Contenuti della WebApp

La **WebApp inclusa** gestisce una **Banca dati normativa e giurisprudenza** consultabile attraverso un motore di ricerca, con aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.

### 2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android
- Accesso ad internet e browser web con *Javascript* attivo
- Software per la gestione di documenti Office e PDF

### 3. Attivazione della WebApp

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

**[https://www.grafill.it/pass/0130\\_0.php](https://www.grafill.it/pass/0130_0.php)**

- 2) Inserire i codici “**A**” e “**B**” (vedi ultima pagina del volume) e cliccare [**Continua**]
- 3) **Utenti già registrati su [www.grafill.it](http://www.grafill.it)**
  - 3.1) Inserire i dati di accesso e cliccare [**Accedi**]
  - 3.2) Accettare la licenza d’uso e cliccare [**Continua**]
- 4) **Utenti non ancora registrati su [www.grafill.it](http://www.grafill.it)**
  - 4.1) Cliccare [**Iscriviti**]
  - 4.2) Compilare il form di registrazione e cliccare [**Iscriviti**]
  - 4.3) Accettare la licenza d’uso e cliccare [**Continua**]
- 5) Un **link per il download del software** e la **password di attivazione** saranno inviati all’indirizzo e-mail inserito nel form di registrazione
- 6) Accedere al profilo utente su **[www.grafill.it](http://www.grafill.it)**
- 7) Cliccare il pulsante [**G-CLOUD**]
- 8) Cliccare il pulsante [**Vai alla WebApp**] in corrispondenza del prodotto acquistato



#### 4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem)

L'assistenza tecnica (gratuita per 365 giorni dall'acquisto) è relativa esclusivamente all'installazione e all'avvio del prodotto (*non è prevista assistenza per il recupero dei dati*), se la configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.

---

L'assistenza *TicketSystem* è disponibile all'indirizzo **<https://www.supporto.grafill.it>**.

Effettuare il login al *TicketSystem* utilizzando i dati del profilo utente di **[www.grafill.it](http://www.grafill.it)** ed aprire un ticket seguendo le istruzioni.

La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del *TicketSystem*.

---



**PRONTO  
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni  
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

